



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. I**

**OGGETTO: CAUSA ITALCOGE SPA/COMUNE DI AVIGLIANA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA.**

L'anno *duemilanove*, addì *quindici* del mese di *Gennaio* alle ore *17.00* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>REVIGLIO Arnaldo</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>ARCHINA' Giuseppe</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>BRACCO Angela</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>BRUNATTI Luca</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **MIRABILE Emanuele**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CAUSA ITALCOGE SPA/COMUNE DI AVIGLIANA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA.

### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Prof.ssa Carla Mattioli:

Premesso:

- che con deliberazione della G. C. n. 16 del 5.2.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito di ricorso avanti il Tribunale di Torino presentato dall'impresa Italcoge srl, appaltatrice dei lavori di urbanizzazione realizzati nell'ambito del PIS 2, in merito a riserve sulla liquidazione delle competenze a lei spettanti, si è nominato legale di fiducia del Comune l'Avv. Roberto Manni dello Studio Legale omonimo di Torino – Via Palmieri 57 – per l'assistenza e la rappresentanza nel giudizio in argomento;
- che in data 12.8.2005 prot. 0018187 è pervenuta la sentenza del 11.6.2005 n. 3952 iscritta al n. RG 12791/02 da parte del Tribunale di Torino - Sezione Prima Civile - relativa alla causa in oggetto, con la quale sono state accolte parzialmente le domande proposte dalla srl Italcoge nei confronti del Comune di Avigliana ed il Comune di Avigliana è stato condannato al pagamento, in favore della srl Italcoge, di € 125.388,24 oltre a interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo ed a rifondere alla Italcoge il 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 6.500,00 (di cui € 1.200,00 per diritti, € 400,00 per esposti ed il resto per onorari);
- che è altresì pervenuto l'atto di precetto con il quale la Italcoge ha intimato al Comune di Avigliana di pagare l'importo di € 138.474,95 oltre CPA su diritti ed onorari nonché interessi legali fino al saldo e spese legali;
- che con deliberazione della G. C. n. 139 del 31.8.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, si è autorizzato il Sindaco pro tempore a promuovere nelle sedi competenti di giudizio ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino relativamente alla causa legale Comune/Impresa Italcoge srl, nominando legale di fiducia dell'Amministrazione comunale l'Avvocato Roberto Manni dello Studio Legale Manni Avvocati Associati, corrente in Torino - Via Palmieri 57 - ;
- che con ordinanza del 13.1.2006 la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado avanzata dal Comune di Avigliana;
- che con atto di liquidazione n. 25 del 7.2.2006 si è liquidata la somma di euro 139.804,81 (oneri inclusi) in favore della Impresa Italcoge di Susa in applicazione dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 13.1.2006, depositata in cancelleria il 25.1.2006;
- che in data 17.10.2008 prot. 0020293 l'Avv. Manni ha fatto pervenire copia integrale della sentenza n. 1337 nel procedimento civile R. G. 1981/2005 Cron. 1951/08 Rep. CV 1528/08 del 29.9.2008 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile, con la quale si è pronunciata a favore del Comune di Avigliana e determinando conseguentemente l'onere in capo alla ditta ITALCOGE del rimborso delle somme percepite;

- che in data 9.1.2009 è pervenuta copia del ricorso avanti la Corte di Cassazione presentato dalla Italcoge Spa per l'ottenimento della cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino 19.9.2008-29.9.2008 n. 1337 di cui sopra;
- che è nell'interesse dell'Amministrazione resistere e difendere la sentenza della Corte d'Appello ed, a tal fine, è stato interpellato l'Avv. Manni dello Studio Legale omonimo, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere tale l'incarico;
- che occorre altresì individuare un procuratore domiciliatario in Roma, indicato dall'Avv. Manni nella persona dell'Avv. Michele SINIBALDI, con studio in Via N. Ricciotti 11 Roma, con il quale vi è un rapporto di collaborazione;
- che è pervenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione, preventivo di spesa per gli incarichi che risulta essere di presunti euro 8.500,00 per spese ed onorari, oltre IVA e CPA, per l'Avv.to Manni e di presunti euro 1.500,00 per spese ed onorari, oltre IVA e CPA, di spettanza dell'Avv. Sinibaldi e quindi per un ammontare complessivo presunto lordo di euro 12.240,00;
- Richiamato a tale proposito l'art. 1, comma 42 della Legge n. 311 del 30/12/2004, ai sensi del quale: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della L.11/02/1994 n. 109 e s.m.i." ;
- Considerato che, per definizione, l'attività di consulenza consiste essenzialmente nella espressione di pareri e di giudizio da parte di esperti in specifiche materie, al fine di consentire la formalizzazione di un provvedimento da parte del soggetto richiedente;
- Ritenuto, pertanto, che l'attività di che trattasi non rientra nelle consulenze, in quanto non consiste in una espressione di parere, né in una espressione di giudizio, ma nella esecuzione di elaborati finiti e tangibili e, pertanto, in una prestazione di servizio;
- Richiamata a tale proposito la Deliberazione n. 06/2005 del 15/02/2005 nella quale la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, ritiene che siano, tra l'altro, escluse dal novero degli incarichi definiti ai commi 11 e 42 della L. 311/2004 le prestazioni di servizio e gli affidamenti di incarichi conferiti ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.;
- Accertato che l'incarico in oggetto si configura, nella fattispecie, quale prestazione di servizio e che pertanto non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 56 e 57 della L.24/07;
- Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, in data 19/12/2008 con cui è stato differito al 31/3/2009 il termine di approvazione del bilancio 2009 per gli Enti Locali;
- che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi del comma 1 dell'art. 163 della L. 267/2000;
- che con deliberazione consiliare n. 40 del 27/3/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2008 e pluriennale 2008/2010;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 8/10/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2008;
- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

- 1) Di autorizzare il Sindaco pro tempore – Prof.ssa Carla Mattioli -, a resistere nel giudizio proposto da parte dell'Impresa Italcoge Spa, ricorso avanti la Corte di Cassazione per le motivazioni di cui alle premesse;
- 2) Di dare atto che con apposito successiva determinazione del Responsabile Area Amministrativa si provvederà alla nomina del legale nella persona dell'Avvocato Roberto Manni dello Studio Legale Manni Avvocati Associati di Torino - Via Palmieri 57 10138 -, affinché difenda gli interessi ed i diritti del Comune nella citata causa legale, che ha dato la sua disponibilità in merito nonché alla nomina dell'Avv.to Michele SINIBALDI, con studio in Roma – Via N. Ricciotti 11 – P. Iva 02883180586 quale procuratore domiciliatario di questo Comune presso la Corte di Cassazione;
- 3) Di dare atto che con la medesima determinazione il Responsabile Area Amministrativa impegnerà la complessiva presunta spesa lorda di € 12.240,00 all'intervento 1.01.08.03 Peg 660 del bilancio pluriennale 2008/2010, esercizio provvisorio 2009 per gli incarichi in argomento;
- 4) Di dare atto, giuste le motivazioni esplicate in narrativa, che nel presente provvedimento non si configura la fattispecie di incarico di consulenza, trattandosi di prestazione di servizio e che pertanto non è soggetto all'applicazione dei commi 11 e 42 della L. 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

COPIA ALBO:

☒ ATTI

☐ \_\_\_\_\_

☐ SEGRETERIA

☐ CULTURA

☐ LL.PP.

☐ U.T.C.

☐ VIGILI

☒ RAGIONERIA

☐ TRIBUTI

☒ AVVOCATO NANNI

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_



*Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.*

IL SINDACO  
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 19 GEN. 2009 al n. 46 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 19 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

---

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 19 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MIRABILE Emanuele

---

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 19 GEN. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco in data 19 GEN. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **15/01/2009** in quanto:
  - ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
  - ☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li

19 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MIRABILE Emanuele